

ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI
CENTRI SPORTIVI DI VIA CAVIAGA E VIA MARITANO
STIPULATO IN DATA 1 OTTOBRE 2010

TRA

Il Comune di san Donato Milanese, con sede in ___ codice fiscale 00828590158, nella persona del Dirigente Area ___ domiciliato per la carica presso il Comune, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune, in forza del provvedimento sindacale n. ___ del ___

E

Azienda Comunale di Servizio ACS srl, con sede in ___ codice fiscale ___ in persona di ___ munito di poteri in forza dello Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ---- del ---

PREMESSO

Che il Comune è proprietario dei centri Sportivi siti in san Donato Milanese, via Caviaga e via Maritano, acquisiti con atto di Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.2000,

Che i centri sportivi erano affidati in gestione alla società Gestione Impianti Sportiva Metanopoli- GISM srl, a seguito di procedura di gara aggiudicata con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 27.6.2005,

che a seguito di risoluzione del contratto tra il Comune e Gism, con conseguente riconsegna degli impianti al Comune, con provvedimento emesso dal TAR Lombardia all'udienza camerale del 9.9.2009 il Comune rientrava nel pieno possesso dei centri sportivi da settembre 2009,

che con atto notificato al Comune di San Donato in data 28.5.2009 la società GISM dava inizio al procedimento arbitrale,

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15.9.2010 veniva affidata la gestione provvisoria del centri sportivi di via Caviaga e via Maritano all'Azienda Comunale ACS srl fino al 31.12.2011 e comunque fino alla definizione del lodo arbitrale,

che in data 16 giugno 2011 è stato emesso il Lodo arbitrale che ha così disposto: "... il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale degli arbitri, all'unanimità, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il contratto di concessione stipulato tra il Comune di San Donato Milanese e la GISM in data 18 maggio 2006 si è risolto ai sensi dell'art.

1456 cod.civ. e art. 13 del contratto medesimo in data 16 giugno 2009 per fatto e colpa della concessionaria GISM – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI METANOPOLI SRL.”

che il lodo arbitrale ha assegnato, quindi, in via definitiva al Comune la gestione dei centri sportivi e che sono in fase istruttoria le procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento delle gestioni definitive,

che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara è necessario provvedere in ordine alla gestione provvisoria per il periodo dal 1 gennaio 2012;

che il Comune non ha le necessarie risorse economiche e organizzative per la gestione diretta in economia dei due centri sportivi,

che è necessario garantire la fruibilità dei centri sportivi all’intera collettività a garanzia della stagione sportiva e della fruizione dei centri nel periodo estivo,

che il Comune intende affidare alla ACS S.r.l. la gestione provvisoria dei centri sportivi di Via Caviaga e Via Maritano con decorrenza dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012

che è necessario definire un nuovo piano economico e gestionale per consentire ad ACS srl un quadro economico stabile nel corso dell’anno 2012 che a tal fine Eniservizi spa ha presentato con lettera in data 23 gennaio 2012 protocollo 1839 una proposta successivamente integrata dalle modifiche richieste dal Comune con lettera protocollo 1871 del 23.1.2012 successivamente accettata da Eniservizi con lettera protocollo 2393 del 26.1.2012, proposta che prevede:

il riconoscimento da parte di Eniservizi a favore di ACS srl di un contributo pari al 70% del valore dei costi energetici per il 2012, il 40 % per il 2013 ed il 10% per 2014,

la riqualificazione della palestra

la richiesta di interventi promozionali in favore dei dipendenti Eni

l’impegno di ACS e del Comune a rinegoziare con le associazioni sportive

gli accordi economici vigenti ed a valutare gli adeguamenti delle tariffe da applicarsi all’utenza

che ACS provvederà a rinegoziare con le associazioni sportive le condizioni economiche e contrattuali al fine di ottenere un migliore equilibrio economico finanziario per l'anno 2012,

Che le Parti rilevano necessario apportare integrazioni e rettifiche al contratto di servizio per la gestione dei centri Sportivi stipulato in data 1 ottobre 2010 e approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15.9.2010, modificandone in particolare gli artt. 3, 4 e 5 , ferme restando tutte le altre disposizioni in esso previste,

tanto premesso le Parti

RETTIFICANO IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI, STIPULATO IN DATA 1 OTTOBRE 2010 E APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 15.9.2010, NEGLI ARTICOLI SEGUENTI

L'ART. 3 è modificato nel modo seguente:

ART.3- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune affida alla ACS srl la gestione dei centri sportivi di via Caviaga e Maritano compresa la manutenzione ordinaria e gli oneri relativi alle utenze degli impianti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto.

Più esattamente la ACS srl risulta l'unica affidataria diretta della gestione dei centri sportivi di Via Caviaga e Via Maritano.

In relazione agli oneri relativi alle utenze, gli oneri saranno oggetto delle riduzioni previste da Eniservizi nella lettera in data 23 gennaio 2012 protocollo 1839, lettera del Comune protocollo 1871 del 23.1.2012 lettera di Eniservizi protocollo 2393 del 26.1.2012, allegate al presente contratto.

La ACS srl, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

In caso di violazione di norme la ACS srl sarà tenuta unica responsabile al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.

La ACS srl si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per

acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.

In particolare, la ACS srl si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi ecc, previsti per legge a causa di inadempimenti della ACS srl stessa, così come il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti tra la ACS srl ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

La ACS srl, nel rispetto delle vigenti leggi e delle proprie previsioni statutarie, si obbliga a sviluppare i nuovi servizi pubblici locali eventualmente richiesti dal Comune connessi alla gestione in oggetto.

L'ART. 4 è modificato nel modo seguente:

ART. 4 - DURATA

L'affidamento provvisorio della gestione in oggetto ha la durata fino al 31.12.2012 .

L'ART. 5 è modificato nel modo seguente

ART. 5- OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE E DELLA ACS S.r.l.

- 1) Il Comune si impegna, per tutta la durata del presente contratto di servizio a collaborare con la ACS srl, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento dei servizi pubblici locali oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti.
- 2) Nell'ambito del servizio in esame, il Comune è l'unico soggetto deputato alle decisioni sull'organizzazione dello stesso, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente. Competono pertanto al Comune le funzioni di indirizzo, di programmazione, di controllo e di vigilanza. In particolare saranno definiti di comune accordo gli standard qualitativi, le tariffe ed i criteri di individuazione dei fruitori dei centri.
- 3) In particolare il Comune si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, attinenti ai servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al D.lgs 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990.
- 4) La ACS srl si impegna, così come si impegnerà:

a) a subentrare, alla data della stipula del presente contratto di servizio, ad eventuali contratti di appalto in essere, senza alcun vincolo di assunzione del personale in forza della originaria concessionaria alla data di risoluzione del contratto e successivamente assunto a tempo determinato dal gestore provvisorio.

b) a svolgere i servizi pubblici locali affidati con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi ed in modo tale da svolgere la parte più importante della propria attività con il Comune nell'interesse della collettività sandonatese;

c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario.

5) il Comune potrà permettere alla ACS srl di avvalersi degli uffici competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni.

6) ACS srl si impegna a dare esecuzione alla proposta di Eniservizi protocollo 1839 allegata, in relazione agli interventi promozionali per i dipendenti Eni -

7) ACS srl si impegna a rinegoziare con le associazioni sportive le condizioni economiche e gestionali dei contratti al fine di ottenere un migliore equilibrio economico finanziario per l'anno 2012

8) ACS srl verificherà la corretta esecuzione da parte di Eniservizi dei lavori delle palestre e piscina di cui alla proposta di Eniservizi con nota protocollo 1839/2012

9) ACS srl si impegna a proporre al Comune l'adeguamento delle tariffe da applicarsi all'utenza

Letto confermato e sottoscritto

San Donato Milanese ----

per il Comune

per ACS
